



# *Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*

## **IL SEGRETARIO GENERALE**

Prot. N. 15437

Roma, 31 agosto 2006

Ai Dirigenti della Giustizia Amministrativa

LORO SEDI

**OGGETTO:** Chiarimenti in merito al contributo unificato in seguito alla conversione in legge n.248/2006 del D.L. n. 223/2006.

In seguito alla soppressione, in sede di conversione (legge 4 agosto 2006, n. 248), del contributo unificato di euro 250,00, istituito per le istanze cautelari con D.L. n. 223/2006, alcuni uffici hanno chiesto chiarimenti sugli adempimenti da adottare a fronte di istanze di rimborso presentate dai ricorrenti per versamenti all'Erario di "somme non dovute".

Si fa presente che eventuali istanze di rimborso sono soggette alla disciplina generale prescritta dagli artt. 393, 394 e 395 delle "Istruzioni generali sui servizi del Tesoro" per il rimborso delle somme indebitamente versate, e, quindi, devono essere inoltrate dall'interessato direttamente alla Direzione Provinciale dei Servizi vari del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e finanze del luogo ove è stato fatto il versamento.

Il "nulla osta al rimborso da parte dell'Ufficio che ha disposto il versamento all'Erario della somma chiesta in restituzione", prescritto in generale dall'art. 394 delle richiamate "Istruzioni generali sui servizi del Tesoro" per i casi di rimborso di somme indebitamente versate all'Erario è costituito, nei casi di specie, da una attestazione della segreteria dell'avvenuto pagamento da parte dell'interessato.

Si precisa, infine, che, nel caso in cui, nel periodo di vigenza del decreto legge n. 223/2006, sia stato omesso il pagamento del contributo per le istanze cautelari, gli uffici devono astenersi dal farne richiesta dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 248/2006.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Consigliere di Stato Marcello Borioni)